

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Conclusa a Londra il 7 giugno 1968

Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 1970¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

(Stato 5 luglio 2023)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

considerando che le relazioni tra gli Stati membri, come anche tra i loro agenti diplomatici o consolari, sono viepiù fondati sulla reciproca fiducia;

considerando che la soppressione della legalizzazione tende a corroborare i vincoli tra gli Stati membri, consentendo l'utilizzazione di documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali;

convinti della necessità di sopprimere l'esigenza della legalizzazione degli atti compilati dai loro agenti diplomatici o consolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, copre soltanto la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell'atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro di cui l'atto è munito.

Art. 2

1. La presente Convenzione è applicabile agli atti stesi, nella loro qualità ufficiale, dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, per essere prodotti:

- (a) sul territorio di una Parte Contraente;
- (b) davanti agli agenti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non partecipe della presente Convenzione.

RU 1970 1207; FF 1969 II 207

¹Art. 1 cpv. 1 del DF del 18 mar. 1970 (RU 1970 1205).

2. Essa si applica parimente alle dichiarazioni ufficiali, come menzioni di registrazioni, visti per una data e certificati di firma, apposti dagli agenti diplomatici e consolari su atti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente.

Art. 3

Ciascuna Parte Contraente esenta dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione.

Art. 4

1. Ciascuna Parte Contraente prende ogni utile provvedimento per evitare che le sue autorità non provvedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la soppressione.

2. Essa verifica, ove occorra, l'origine degli atti cui si applica la presente Convenzione. La verifica non dev'essere vincolata al pagamento di tasse o spese e deve essere svolta nel modo possibilmente più rapido.

Art. 5

La presente Convenzione è poziore, nelle relazioni tra gli Stati Contraenti, sugli accordi che sottopongono o sottoporranno alla legalizzazione la veridicità della firma degli agenti diplomatici o consolari, la qualità in cui ha agito il firmatario di un atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro del quale l'atto è munito.

Art. 6

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Art. 7

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Art. 8

1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 9 della presente Convenzione.

Art. 9

1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 10

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- (a) ogni firma;
- (b) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- (c) qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
- (d) qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
- (e) qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 5 luglio 2023²

Stati partecipanti	Ratifica Accettazione (a) Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	9 aprile	1973	10 luglio	1973
Belgio	14 marzo	2016	15 giugno	2016
Ceca, Repubblica	24 giugno	1998	25 settembre	1998
Cipro	16 aprile	1969	14 agosto	1970
Estonia	16 marzo	2011	17 giugno	2011
Francia	13 maggio	1970 a	14 agosto	1970
Germania*	18 giugno	1971	19 settembre	1971
Grecia	22 febbraio	1979	23 maggio	1979
Irlanda	8 dicembre	1998	9 marzo	1999
Italia	18 ottobre	1971	19 gennaio	1972
Lettonia	20 maggio	2022	21 agosto	2022
Liechtenstein	6 novembre	1972 A	7 febbraio	1973
Lussemburgo	30 marzo	1979	30 giugno	1979
Malta	14 marzo	2018	15 giugno	2018
Moldova	30 maggio	2002	31 agosto	2002
Norvegia	19 giugno	1981	20 settembre	1981
Paesi Bassi	9 luglio	1970	10 ottobre	1970
Aruba	24 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	9 luglio	1970	10 ottobre	1970
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	9 luglio	1970	10 ottobre	1970
Sint Maarten	9 luglio	1970	10 ottobre	1970
Polonia	11 gennaio	1995	12 aprile	1995
Portogallo	13 dicembre	1982	14 marzo	1983
Regno Unito*	24 settembre	1969	14 agosto	1970
Guernsey	9 settembre	1971	9 settembre	1971
Isola di Man	24 settembre	1969	14 agosto	1970
Jersey	9 settembre	1971	9 settembre	1971
Romania	2 gennaio	2012	3 aprile	2012
Russia	8 dicembre	2020	9 marzo	2021
Spagna	10 giugno	1982	11 settembre	1982
Svezia	27 settembre	1973	28 dicembre	1973
Svizzera	19 agosto	1970	20 novembre	1970

² RU 1970 1207; 1976 1495; 1979 2106; 1982 2073; 1983 1174; 1988 569; 2001 466; 2006 2017; 2013 1583; 2016 2741; 2020 3321; 2023 358. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Accettazione (a) Adesione (A)	Entrata in vigore		
Turchia	22 giugno	1987	23 settembre	1987
Ucraina	5 gennaio	2023	6 aprile	2023

* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

